



COMUNE DI SORSO

Città Metropolitana di Sassari

ORDINANZA N.7 DEL 15/06/2026

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2026. RICHIAMO E RAFFORZAMENTO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI SUGLI ARENILI, SUI SISTEMI DUNALI E NELLE AREE COSTIERE NON DESTINATE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORSO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il territorio costiero del Comune di Sorso è caratterizzato dalla presenza di ecosistemi dunali e arenili di elevato pregio ambientale, paesaggistico e naturalistico, particolarmente vulnerabili alle pressioni antropiche e agli incendi;
- durante il periodo estivo le condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature, ridotta umidità e frequenti venti favoriscono l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia;
- la presenza di veicoli sugli arenili, sulle dune e nelle aree retrodunali può costituire fattore di rischio per l'innescò degli incendi, oltre a compromettere la conservazione degli habitat naturali;
- la sosta e la circolazione non autorizzata dei veicoli possono ostacolare l'accesso dei mezzi di soccorso e le operazioni di evacuazione e spegnimento in caso di emergenza;
- risulta necessario assicurare la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa statale e regionale vigente e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 4 giugno 2026 con la quale è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2026-2028;

DATO ATTO:

- che il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo è stabilito dal 1° giugno al 31 ottobre 2026, salvo eventuali modifiche disposte dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- che le Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con D.G.R. n. 28/56 del 04.06.2026 prevedono specifiche limitazioni e divieti relativi alla circolazione e alla sosta dei veicoli nelle aree costiere e maggiormente esposte al rischio di incendio;

CONSIDERATO che le Prescrizioni Regionali Antincendio attribuiscono ai Comuni

specifiche funzioni di prevenzione e informazione finalizzate alla riduzione del rischio incendi e alla tutela dell'incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno richiamare, dare attuazione e rafforzare sul territorio comunale il rispetto dei divieti e delle misure di prevenzione già previsti dalla normativa statale e regionale vigente, al fine di assicurarne la massima conoscenza e osservanza da parte della cittadinanza e dei fruitori del litorale;

VISTI:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”;
- il Codice della Navigazione;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale Sardegna n. 8/2016;
- la Legge Regionale Sardegna n. 14/2026;
- le Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con D.G.R. n. 28/56 del 04.06.2026;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano all'intero sistema costiero del Comune di Sorso, comprendente:

- gli arenili;
- i sistemi dunali e retrodunali;
- gli accessi non autorizzati alla battigia;
- le aree demaniali marittime non espressamente destinate alla circolazione o alla sosta veicolare;
- ogni altra area costiera soggetta alle Prescrizioni Regionali Antincendio.

Art. 2 – Richiamo dei divieti vigenti

Si richiama l'obbligo di osservare, per tutto il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, i divieti di circolazione e sosta dei veicoli a motore sugli arenili, sui sistemi dunali, nelle aree retrodunali e nelle aree demaniali costiere non destinate alla circolazione veicolare, già previsti dalla normativa statale e regionale vigente e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

La presente ordinanza costituisce atto di attuazione e rafforzamento delle citate disposizioni sul territorio comunale, ai fini della tutela della pubblica incolumità, della prevenzione degli incendi e della salvaguardia dell'ambiente costiero.

Art. 3 – Deroghe

Sono esclusi dai divieti di cui al precedente articolo:

- i mezzi di soccorso e di emergenza;
- i veicoli delle Forze dell'Ordine;
- i veicoli del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

- i veicoli della Polizia Locale;
- i mezzi della Capitaneria di Porto;
- i mezzi comunali, regionali e degli enti pubblici impegnati in attività istituzionali, di protezione civile, manutenzione, vigilanza, pulizia o antincendio;
- i soggetti autorizzati dalla competente autorità per motivate esigenze di servizio.

Art. 4 – Finalità

Le disposizioni della presente ordinanza sono finalizzate:

- alla prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia;
- alla tutela della pubblica incolumità;
- alla salvaguardia degli ecosistemi costieri e dunali;
- a garantire la piena accessibilità delle vie di fuga e dei percorsi necessari ai mezzi di soccorso.

DISPONE

1. che la presente ordinanza abbia efficacia dalla data di pubblicazione fino al termine del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo stabilito dalla Regione Sardegna per l'anno 2026;
2. che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza sia esercitata dalla Polizia Locale, dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dalla Capitaneria di Porto, dalle Forze dell'Ordine e dagli altri soggetti competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
3. che le violazioni siano perseguite mediante applicazione delle sanzioni previste dalle Prescrizioni Regionali Antincendio, dal Codice della Strada, dal Codice della Navigazione e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti;
4. che, nei casi previsti dalla legge, si proceda alla rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 285/1992, con spese a carico del trasgressore;
5. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
6. la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Sassari;
 - Questura di Sassari;
 - Regione Autonoma della Sardegna;
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 - Capitaneria di Porto competente;
 - Stazione Carabinieri di Sorso;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Compagnia Barracellare di Sorso.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Sorso, li 15/06/2026

IL SINDACO

Dott. Fabrizio Demelas

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.